



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 54 del 18 Settembre 2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 27 Agosto 2025, ha adottato il seguente provvedimento

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 1° agosto 2025 (Prot. 3251/937pfi24-25/PM/fl), nei confronti del seguente deferito:

1. Sig.ra **Dominguez Alma Cruz**, all'epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Salvatore Russo Veglie, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere la stessa, al termine della gara Atletico Città di Taranto - ASD Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio Femminile, intonato pubblicamente durante i festeggiamenti post partita un coro offensivo e denigratorio rivolto alla squadra avversaria, del seguente testuale tenore: *"chi non salta è uno sporco /porco tarantino"*.

FATTO

Con nota del 16 luglio 2025, il Procuratore Interregionale Federale della FIGC ha comunicato e trasmesso l'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 126 CGS nei confronti dei sigg.ri Riccardo Paladini, Luigi Spedicato, Giuseppina Dardano, Miriam Presicce, Marika Muci, Catia Bergamo, Beatrice Maria Pagano, Laura Garrit Spagnolo, nonché della società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, in qualità di soggetti coinvolti nella vicenda in esame e destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini del 18.6.2025.

Con atto del 1° agosto 2025, ritualmente notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della società ASD Salvatore Russo Veglie - ai sensi dell'art. 53, quinto comma, n. 2) del C.G.S.- il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 937 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito alla condotta tenuta al termine della gara Atletico Città di Taranto – Salvatore Russo Veglie del 2.3.2025, valevole per il campionato di serie C del campionato di Calcio a 5 Femminile, da alcune tesserate per la squadra ospite che avrebbero rivolto un coro offensivo nei confronti della A.S.D. Atletico Città di Taranto"*, ha deferito innanzi a questo Tribunale il soggetto in premessa indicato, per le ragioni ivi spiegate.

All'udienza del 27 agosto 2025, è intervenuto l'Avv. Alessandro D'Oria per la Procura Federale.

Nessuno è comparso per l'incolpata, sig.ra Dominguez Alma Cruz.

Riassunti i termini del procedimento dal relatore designato, l'Avv. D'Oria, riportandosi preliminarmente al contenuto del deferimento, ha chiesto fosse comminata, a carico della sig.ra Dominguez, la sanzione di otto giornate di squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio prende preliminarmente atto dell'accordo intervenuto tra la Procura Federale e i sigg.ri Riccardo Paladini, Luigi Spedicato, Giuseppina Dardano, Miriam Presicce, Marika Muci, Catia Bergamo, Beatrice Maria Pagano, Laura Garrit Spagnolo, nonché con la società A.S.D. Salvatore Russo Veglie, ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, così come riportato nel C.U. F.I.G.C. n. 67/AA del 1° agosto 2025.

Trattandosi del medesimo fatto da cui trae origine l'incolpazione dell'odierna deferita, deve, pertanto, essere accolta la richiesta della Procura Federale formulata a carico della sig.ra Dominguez, mai intervenuta nel procedimento, in ragione della piena sussistenza degli elementi di censura della sua condotta, rilevanti in funzione dell'accertamento della sua responsabilità rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Così come rilevato dalla Procura Federale Territoriale, non vi è dubbio alcuno in merito alla ricostruzione fattuale degli eventi, mentre sul piano disciplinare sportivo è del tutto acclarata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il rispetto dei quali è imposto dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Dagli atti di indagine, infatti, è emersa con assoluta chiarezza la condotta tenuta da alcune tesserate della A.S.D. Salvatore Russo Veglie che, al termine della gara Atletico Città di Taranto – Salvatore Russo Veglie del 2 marzo 2025, valevole per il campionato di Serie C di Calcio a 5 Femminile, hanno pubblicato sui profili social Facebook ed Instagram della società, un video nel quale intonavano un coro dal contenuto offensivo, nel quale si udiva chiaramente l'espressione *"porco tarantino"*.

In particolare, dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati dalla Procura Federale, è stato accertato che la sig.ra Dominguez Alma Cruz, al termine della gara, ha pubblicamente intonato durante i festeggiamenti post-partita un coro offensivo e denigratorio nei confronti della squadra avversaria, pronunciando l'espressione *"chi non salta è uno sporco / porco tarantino"*.

La quantificazione sanzionatoria operata dalla Procura Federale in relazione alla fattispecie in esame appare congrua.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo e previsti dall'art. 139, comma 2, del C.G.S., provvedendo definitivamente

DELIBERA

1) di comminare alla tesserata Dominguez Alma Cruz la squalifica per 8 giornate.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

La Presidente
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 18 Settembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO n. 6579/1161 pfi 24-25 PM/mf dell'11/09/2025

**A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA
A.S.D. SOCCER MASSAFRA 1963
ASSELT RICCARDO
GUGLIELMI ANTONY**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 6579/1163 pfi 24-25 PM/mf dell'11/09/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 29/09/2025, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 18/9/2025.

**IL SEGRETARIO
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE
Vito Tisci**